



Liceo statale "Marie Curie" - Meda
Comitato studentesco d'istituto

Alla cortese attenzione

consiglio d'istituto
liceo statale "Marie Curie"

giunta esecutiva
liceo statale "Marie Curie"

collegio dei docenti
liceo statale "Marie Curie"

MEDA

presidenza e vicepresidenza
della consulta provinciale degli studenti di
Monza e Brianza

c/o U.S.R. Lombardia

ufficio XVIII

A.T. di Monza e Brianza

TRAMITE SEGRETERIA D'ISTITUTO

FAX 039 5979421

e p.c.

segreteria d'istituto
liceo statale "Marie Curie"

segreteria@liceomeda.it

PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
D'ISTITUTO

PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
DEL LICEO

MEDA

Meda, addì lunedì dodici dicembre duemilaundici.

In qualità di rappresentanti studenteschi d'istituto del liceo statale “Marie Curie” di Meda, ci pregiamo di comunicare alle SS.LL. che il comitato studentesco d'istituto dello stesso liceo ha adottato, con votazione a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai rappresentanti studenteschi nei consigli di classe, regolarmente riunitisi nella giornata di oggi nell'aula magna del nostro istituto, il regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del presidente della repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni.

Il testo del quale regolamento è qui accluso e firmato da noi in ogni sua parte, affinché gli organi sopra indicati possano prenderne dovuta cognizione.

In fede di quanto sopra riportato, seguono le nostre sottoscrizioni.

ALESSANDRO DELL'ORTO

ANGELO MIN TAGLIABUE

STEFANO PASQUARELLI

VIRGINIA PANARA



Liceo statale "Marie Curie" - Meda
Comitato studentesco d'istituto

Regolamento interno del comitato studentesco d'istituto

Approvato con delibera del 12 dicembre 2011.

Articolo 1

1. Il comitato studentesco d'istituto è composto dai rappresentanti degli studenti presso i consigli di classe: solo loro hanno diritto di voto.
2. Il fatto che ad una riunione di comitato non siano presenti tutti i componenti il comitato stesso non ha come conseguenza che le decisioni prese siano nulle. Affinché le decisioni prese siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Articolo 2

Il comitato è costituito annualmente con la prima riunione alla quale sia presente la maggioranza dei rappresentanti degli studenti presso i consigli di classe e si intende costituito fino alla nomina dei nuovi rappresentanti in seguito alle elezioni dell'anno successivo.

Articolo 3

1. Il comitato è presieduto da ciascuno dei rappresentanti studenteschi d'istituto presenti alla riunione, anche individualmente, con la non opposizione degli altri rappresentanti studenteschi d'istituto presenti alla riunione. In caso di conflitto, prevale l'opinione della maggioranza dei rappresentanti d'istituto presenti esclusi gli astenuti.
2. Sono rappresentanti studenteschi d'istituto i rappresentanti degli studenti presso il consiglio d'istituto e i rappresentanti degli studenti presso la consulta provinciale degli studenti eletti all'interno del liceo. Lo studente che è sia rappresentante di classe che d'istituto ha tutti i diritti connessi all'una e all'altra carica.
3. In caso di impossibilità delle persone sopra indicate, il comitato è presieduto dal componente più anziano.

Articolo 4

1. È istituito un gruppo di gestione, composto da 5 rappresentanti di classe, di cui ognuno sia il più anziano fra i rappresentanti di classe appartenenti allo stesso anno di corso.
2. Il gruppo di gestione è coordinato dal suo componente appartenente al quinto anno di corso.
3. Le funzioni del gruppo di gestione potranno essere specificate dal comitato stesso qualora sia ritenuto necessario.

Articolo 5

1. Il comitato è convocato dal dirigente scolastico su richiesta della maggioranza dei rappresentanti

studenteschi in consiglio d'istituto, di entrambi i rappresentanti studenteschi in consulta provinciale, della maggioranza dei componenti il gruppo di gestione o di un terzo dei rappresentanti studenteschi di classe.

2. La richiesta è presentata non oltre il quinto giorno antecedente il giorno in cui si terrà la riunione.

3. Ogni rappresentante studentesco di classe o di istituto può esigere che sia inserito un punto da lui indicato all'ordine del giorno della successiva riunione ancora da convocare.

Articolo 6

1. Non è valido il voto espresso dal rappresentante a nome e per conto di un altro rappresentante.

2. Le delibere sono prese con votazione espressa nel corso di una riunione del comitato ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Tuttavia, la delibera con la quale si richiede la convocazione dell'assemblea d'istituto degli studenti è presa a maggioranza dei componenti il comitato.

3. L'astensione non è voto valido.

4. La votazione avviene in forma palese, a meno che si faccia questione di persone: in tal caso è segreta.

Articolo 7

1. La votazione che accoglie una proposta di delibera dev'essere verbalizzata per iscritto.

2. Ogni rappresentante di classe o di istituto può esigere che una sua dichiarazione sia verbalizzata.

3. Il verbale di deliberazione è firmato da chi presiedeva il comitato al momento della votazione ed è depositato agli atti della scuola. Non ne è necessaria ulteriore approvazione da parte del comitato.

Articolo 8

Alle riunioni di comitato possono assistere i membri del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva, il presidente ed il vicepresidente della consulta provinciale degli studenti, i rappresentanti degli studenti presso il consiglio scolastico distrettuale ed i rappresentanti degli studenti presso il consiglio scolastico locale.